
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile e onorari dovuti al consulente tecnico d'ufficio

Va confermato il recente indirizzo interpretativo secondo cui, per effetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, gli onorari dovuti al consulente tecnico d'ufficio possono essere prenotati a debito a domanda dello stesso consulente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 131, comma 3, ma ciò non impedisce al giudice di porre le suddette spese, con la sentenza, a carico della parte ammessa al patrocinio rimasta soccombente.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 29.7.2015, n. 16042

...omissis...

2. Con il primo motivo, denunciandosi l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si sostiene che la corte territoriale avrebbe omesso di apprezzare le deteriori condizioni economiche xxxxxxx, quali emergenti dalle dichiarazioni dei redditi degli anni più recenti.

2.1. Con il secondo mezzo il vizio di motivazione viene prospettato in relazione all'omesso esame delle vicende relative xxxxx realtà facente capo a società non amministrata dal xxx ed inattiva già alcun anni prima dell'inizio della sua relazione con xxx

2.2. La terza censura riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, concernente il reddito effettivo della madre del minore.

2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione dell'art. 345 c.p.c., comma 3, in relazione alla tardività della produzione documentale effettuata dalla difesa xxxx all'udienza del 9 ottobre 2013.

2.4. Con il quinto mezzo, deducendosi violazione e falsa applicazione dell'art. 155 cod. civ., si sostiene che la Corte, ponendo a carico del ricorrente un assegno pari ad Euro 300,00, non avrebbe rispettato il principio di proporzionalità.

2.5. Con la sesta censura le questioni inerenti alla valutazione della posizione reddituale xxxxxxxx vengono prospettate in relazione alla violazione dell'art. 115 cod. proc. civ..

2.6. L'ultimo motivo riguarda la violazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato, al quale il xxxxera stato ammesso, con particolare riferimento all'addebito, ritenuto illegittimo, del costo della consulenza tecnica d'ufficio.

3. Deve premettersi che nel presente giudizio debbono trovare applicazione, per essere stata impugnata una sentenza depositata in data 27 novembre 2013, le disposizioni contenute nell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione conseguente alle modifiche introdotte con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134.

Dopo l'entrata in vigore della richiamata novella, il vizio motivazionale, prima deducibile anche come contraddittorietà o insufficienza degli elementi argomentativi, risulta ora limitato alla sola totale mancanza di presa in esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione fra le parti.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) hanno, in merito al novellato art. 360 c.p.c., n. 5, in tal senso affermato che:

- la riformulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5 - secondo cui è deducibile esclusivamente l'"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti" - deve essere interpretata come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; il nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., n. 5, introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui

esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

- l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;

- la parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso.

3.1. Le censure contenute nei primi tre motivi, con le quali, come evidenziato, si denuncia, l'omesso esame di circostanze decisive, in virtù delle superiori considerazioni non colgono nel segno, in quanto la pur scarna motivazione della decisione impugnata, che, del resto, ha accolto in parte le doglianze del xxxxx circa l'inadeguatezza per eccesso del contributo posto a suo carico per il mantenimento del figlio, è incentrata proprio sulle premesse di natura fattuale il cui omesso esame è dedotto dal ricorrente.

La Corte di appello infatti ha affermato di aver "provveduto ad acquisire le dichiarazioni dei redditi delle parti degli ultimi cinque anni da cui emerge che la xxxx è titolare di reddito da lavoro dipendente dell'importo di Euro 20.000,00 annui, mentre il xxxxxxxx titolare di redditi da partecipazione in società di persone o assimilate per importi variabili da Euro 2.300,00 a Euro 4.000.00".

Non può, pertanto, ritenersi che vi sia stato un omesso esame nei termini lamentati dal ricorrente e riconducibili alla previsione normativa applicabile nel caso, dovendosi ribadire che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., 10 febbraio 2015, n. 2498).

4. Sotto altro profilo, e ciò valga anche ad evidenziare l'inammissibilità del quinto e del sesto motivo, per altro contenenti anche critiche a valutazioni di merito non sindacabili in questa sede, va osservato che le esposte censure sono carenti di decisività, attesa la loro esclusiva riferibilità al reddito effettivo, per il vero irrisorio, che xxxxxxxx assume di percepire, laddove deve trovare applicazione - ed a tale riguardo non risulta sviluppata alcuna argomentazione difensiva - il principio secondo cui il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 cod. civ., impone ai genitori, anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.

Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari (evidentemente quanto implicitamente utilizzato nella specie dalla corte territoriale), è costituito, secondo il disposto dell'art.

148 cod. civ. (che ora richiama il successivo art. 316-bis, che contiene, immutato, il riferimento alla "capacità di lavoro"), non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass., 22 marzo 2005, n. 6197; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974).

5. Quanto poi, al rilievo inerente alla violazione dell'art. 345 c.p.c., di cui al quarto motivo, deve considerarsi che tale deduzione contrasta con il principio secondo cui, essendo i provvedimenti relativi al mantenimento dei figli volti alla tutela di interessi sì privati, ma rilevanti per l'ordine pubblico, è consentito al giudice di merito - in deroga ai principi generali - non solo acquisire d'ufficio le prove ritenute necessarie, ma anche adottare d'ufficio i provvedimenti stessi (Cass., 3 agosto 2007, n. 17043).

6. L'ultima censura non può essere condivisa, essendosi la sentenza impugnata conformata all'indirizzo, recentemente espresso da questa Corte (Cass., 5 settembre 2012, n. 14888), secondo cui per effetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, gli onorari dovuti al consulente tecnico d'ufficio possono essere prenotati a debito a domanda dello stesso consulente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 131, comma 3, ma ciò non impedisce al giudice di porre le suddette spese, con la sentenza, a carico della parte ammessa al patrocinio rimasta soccombente.

7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del D. al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Diritto di assistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 23 febbraio 2015.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
